

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 10562/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10562 del 2024, proposto da Monica Loteta, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

M.I.M. - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Formez Pa, Commissione Esaminatrice di Cui All'Art.5 del Dm 107 del 8.06.2023 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Barbara Michela Labruna, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione:***

- della graduatoria finale di merito del concorso/corso intensivo di formazione di cui al DM n.107 dell'8.06.2023 nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 7,175 di cui 0,775 punti per i titoli;

- del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 09/08/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione di approvazione della graduatoria impugnata;
- dei provvedimenti ministeriali e dei verbali della Commissione esaminatrice, di cui non si conoscono gli estremi con i quali, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, l'Amministrazione ha effettuato la conversione del punteggio in decimi, errando nella misura in cui ha proceduto alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti al ricorrente;
- dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per il ricorrente
- del decreto 19.08.2024 prot.2206 di rettifica della graduatoria impugnata,
- degli ulteriori provvedimenti di cui si sconoscono gli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla individuazione dei candidati per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
- di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque pregiudizievole per il ricorrente.

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda secondo i criteri di cui alla Tabella A di cui al DM 137/2017 come richiamata dall'art.9 del DM n.107 dell'8.06.2023.

*Visti* il ricorso e i relativi allegati;

*Vista* l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 29.11.2024;

*Visto* l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “*Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina*

*l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”;*

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

*Ritenuto* che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-](http://www.giustizia-)

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2024.

**Il Presidente**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**